

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5486 del 27/11/2019
Oggetto	OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 947 DEL 19.03.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 354 DEL 01.02.2011, N. 2835 DEL 11.08.2011, N. 2677 DEL 09.08.2013, N. 2466 DEL 12.08.2014, N. 1735 DEL 03.04.2017 E PAS DEL COMUNE DI RAVENNA PG 193945 DEL 30.01.2019 RELATIVA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS PRODOTTO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA) DI POTENZIALITA' PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' MANDRIOLE VIA CORRIERA ANTICA SNC - AGRISFERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA NIGRISOLI, 46 IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/CODICE FISCALE 00085770394
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5669 del 27/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 947 DEL 19.03.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 354 DEL 01.02.2011, N. 2835 DEL 11.08.2011, N. 2677 DEL 09.08.2013, N. 2466 DEL 12.08.2014, N. 1735 DEL 03.04.2017 E PAS DEL COMUNE DI RAVENNA PG 193945 DEL 30.01.2019 RELATIVA AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS PRODOTTO DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITÀ MANDRIOLE VIA CORRIERA ANTICA SNC – AGRISFERA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA NIGRISOLI, 46 IN COMUNE DI RAVENNA – P.IVA/CODICE FISCALE 00085770394

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- in data 05.09.2019 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del legale rappresentante della Società Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli, 46 in Comune di Ravenna (P.IVA/Codice fiscale 00085770394), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche e integrazioni Provvedimenti n. 354 del 01.02.2011, n. 2835 del 11.08.2011, n. 2677 del 09.08.2013, n. 2466 del 12.08.2014, n. 1735 del 03.04.2017 e PAS del Comune di Ravenna Pg 193945 del 30.01.2019, per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola) di potenzialità pari a 999 kWe, sito in Comune di Ravenna località Mandriole via Corriera Antica snc;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al D.M. 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita: "*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*";
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti con protocollo PG 2019/137125;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 05.09.2019;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti*

elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.;

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*”;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni”, inerenti la documentazione antimafia, come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota iscritta al PG 2019/148583 del 26.09.2019;
- ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016 e del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ha comunicato, con nota PG 2019/139664 del 10.09.2019 l'avvio del procedimento, indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria Simultanea in modalità sincrona per il giorno 26.09.2019;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica non sostanziale, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2019/26128 di cui al presente provvedimento:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PG 2019/178680 del 20.11.2019	Vista la documentazione integrativa presentata in relazione all'istanza in oggetto e la dichiarazione che il cambio della ricetta di alimentazione non comporta variazioni significative al piano del traffico approvato. Visto inoltre che l'istanza riguarda la modifica della ricetta di alimentazione e tale modifica non prevedono l'introduzione di biomasse che presentino particolari	Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed Energia

	criticità dal punto di vista delle emissioni odorigene si esprime parere favorevole all’istanza in oggetto.																																															
PG 2019/17889 0 del 18.11.2019	Relazione Tecnica La Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. con sede in Comune di Ravenna, via Nigrisoli n. 46, è autorizzata con provvedimento n. 947 del 19/03/2010 ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe. L’atto autorizzativo ha nel corso degli anni subito modifiche non sostanziale di cui l’ultima, attraverso una PAS PG 193945 del 30/01/2019, relativa all’ampliamento del bacino di invaso acque di pioggia. In questa nuova istanza di modifica non sostanziale la Agrisfera intende modificare la ricetta di alimentazione dell’impianto, rendendola “più flessibile” con l’obiettivo finale di affrancarsi completamente dal mercato esterno dei prodotti/sottoprodotti per l’approvvigionamento delle biomasse/sottoprodotti in alimentazione. La società Agrisfera è proprietaria di circa 4.000 Ha di terreno in aderenza alla stalla ed all’impianto biogas, questa conformazione, porta la società Agrisfera a richiedere una modifica alla ricetta di alimentazione finalizzata alla alimentazione dell’impianto con soli prodotti/sottoprodotti di propria produzione. Ai fini di una ottimizzazione della gestione della rotazione agricola dei terreni del corpo aziendale, e di una semplificazione della gestione degli approvvigionamenti, l’Azienda ha richiesto di poter riorganizzare la tabella della ricetta di alimentazione come segue: <table><tr><th colspan="2">Biomasse attualmente autorizzate</th><th colspan="2">Biomasse richieste per il nuovo assetto</th></tr><tr><td>Biomassa</td><td>t/a</td><td>Biomassa</td><td>t/a</td></tr><tr><td>Insilato di mais</td><td>11.000</td><td rowspan="4">Prodotti vegetali compatibili con impianto biogas</td><td rowspan="4">23000</td></tr><tr><td>Insilato di sorgo</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Insilato di Erbaio</td><td>4.000</td></tr><tr><td>Barbabietola</td><td>1.997</td></tr><tr><td>Liquame bovino</td><td>2.000</td><td>Liquame bovino</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Letame bovino</td><td>1.500</td><td>Letame bovino</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Stocchi mais</td><td>400</td><td rowspan="4">Sottoprodotti vegetali compatibili con impianto biogas</td><td rowspan="4">max 5000</td></tr><tr><td>Stocchi sorgo</td><td>250</td></tr><tr><td>Stocchi girasole</td><td>200</td></tr><tr><td>Paglia di cereali</td><td>250</td></tr><tr><td>Grano</td><td>400</td><td rowspan="2">Integratori</td><td rowspan="2">3</td></tr><tr><td>Integratori</td><td>3</td></tr><tr><td>Totale</td><td>27000</td><td></td><td>27000</td></tr></table> L’azienda nella tabella di pagina 4-5/11 della RT afferma che la modifica “aperta” della ricetta avviene in invarianza del totale delle biomasse alimentate stabilito in 27000 t/a. In realtà se si utilizzano i valori massimi indicati il valore	Biomasse attualmente autorizzate		Biomasse richieste per il nuovo assetto		Biomassa	t/a	Biomassa	t/a	Insilato di mais	11.000	Prodotti vegetali compatibili con impianto biogas	23000	Insilato di sorgo	5.000	Insilato di Erbaio	4.000	Barbabietola	1.997	Liquame bovino	2.000	Liquame bovino	2.000	Letame bovino	1.500	Letame bovino	1.500	Stocchi mais	400	Sottoprodotti vegetali compatibili con impianto biogas	max 5000	Stocchi sorgo	250	Stocchi girasole	200	Paglia di cereali	250	Grano	400	Integratori	3	Integratori	3	Totale	27000		27000	ARPAE - ST Distretto di Ravenna
Biomasse attualmente autorizzate		Biomasse richieste per il nuovo assetto																																														
Biomassa	t/a	Biomassa	t/a																																													
Insilato di mais	11.000	Prodotti vegetali compatibili con impianto biogas	23000																																													
Insilato di sorgo	5.000																																															
Insilato di Erbaio	4.000																																															
Barbabietola	1.997																																															
Liquame bovino	2.000	Liquame bovino	2.000																																													
Letame bovino	1.500	Letame bovino	1.500																																													
Stocchi mais	400	Sottoprodotti vegetali compatibili con impianto biogas	max 5000																																													
Stocchi sorgo	250																																															
Stocchi girasole	200																																															
Paglia di cereali	250																																															
Grano	400	Integratori	3																																													
Integratori	3																																															
Totale	27000		27000																																													

	“nominale” (somma) arriva a 31500 t/a di biomasse. Fra le culture dedicate si individuano qualitativamente: ➤ insilati di mais, sorgo, tritcale ed altri cereali; ➤ barbabietole, tuberi, erba medica. Fra i sottoprodotti idonei all’impianto a biogas vengono indicati: ➤ gli stocchi di mais e sorgo, gli sfarinati di cereali ed altre colture che a seguito della lavorazione svolta in azienda (raccolta, trattamento, molitura, ecc.) ➤ cereali, raccolti in granella, che dopo oltre un anno di stoccaggio nei depositi, la cooperativa non è riuscita a vendere a causa della mancanza di richiesta: tali prodotti potranno essere trasformati dal mulino presente nell’azienda agricola esistente ed una parte dei prodotti/sottoprodotti derivanti da tale lavorazione potrebbe essere utilizzata, in forma granulare o in forma di sfarinato, in alimentazione all’impianto. Viene inoltre richiesta la possibilità di introdurre nell’impianto, sempre come sottoprodotti aziendali: ➤ sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bacche fuori misura, pomodori ammalorati, ecc.) ➤ sottoprodotti della trasformazione della frutta (selezione, prodotti fuori misura, prodotti ammalorati, prodotti non idonei al mercato per motivi di maturazione e/o colpiti da malattie e tempeste, ecc.); ➤ sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc); ➤ sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (barbabietole ammalorate, fuori misura, marcite, residui di magazzino); ➤ sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula); ➤ sottoprodotti della lavorazione dei cereali (semi spezzati, farina); ➤ sottoprodotti della trasformazione di frutti e semi oleosi (semi spezzati, prodotti non idonei per l’immissione sul mercato). Premesso che l’utilizzo di tali sottoprodotti è in linea con i vincoli previsti dal DM MIPAAF 5026/2016 del 25/02/2016, per un impianto agroindustriale, e che l’uso nel digestore è sicuramente idoneo, si ritiene che alcuni dei prodotti proposti siano da utilizzare con alimentazione diretta senza stoccaggio in impianto per prevenire la formazione di odori (barbabietole ammalorate, marcite, residui di magazzino; ortaggi vari da condizionamento, sbucciatura, confezionamento; frutta prodotti ammalorati, pomodori ammalorati). L’azienda afferma la necessità della diversificazione della	
--	---	--

	alimentazione in funzione del piano di coltivazione aziendale e della disponibilità variabile sia dei sottoprodotti che delle culture dedicate. Premesso che l'esigenza aziendale è legittima, si ritiene necessario però, a parere di questo Servizio che oltre allo sviluppo del calcolo teorico dell'azoto nelle condizioni "peggiori di alimentazione" sia necessaria una tracciabilità annuale costante di quanto viene alimentato all'impianto sia per la biomassa insilabile sia per quello che riguarda i sottoprodotti. In sintesi si richiede la registrazione annuale puntuale di quanto alimentato all'impianto di biogas con registrazione informatica od in maniera cartacea con frequenza settimanale affinché in sede di verifica e controllo si possa risalire alla tipologia di biomassa e ai volumi in alimentazione all'impianto fino a quel momento. Si richiede inoltre che al termine di ogni anno solare venga calcolato il dato reale dell'azoto prodotto. Tale calcolo deve essere oltre reso disponibile a richiesta in qualunque momento dell'anno agli organi di controllo. In merito alla affermazione rappresentata al § 3.2.2 della RT in relazione alla capacità di stoccaggio si rammenta che in sede di sopralluogo a seguito di sversamento di digestato in acque superficiali, era emersa la problematica dello stoccaggio, oltre che della vasca di accumulo delle acque meteoriche anche dell'accumulo del digestato liquido in funzione della meteorologia che rende difficoltose le operazioni di utilizzo agronomico. La relazione citata non riferisce nulla in merito e soprattutto alla possibilità di nuovi stoccaggi in serbatoi in campo per aumentare le volumetrie, anche se dalla ultima comunicazione di utilizzo agronomico è stata realizzata una vasca coperta da 6103 m³ nelle disponibilità aziendali (Via Basilica – collaudo settembre 2019). L'utilizzo di sottoprodotti a basso potere metanigeno (in grandi quantità) potrebbero rendere critico, in caso di meteo avverso, lo stoccaggio a disposizione del digestato liquido presso l'impianto. Si richiede pertanto, in sede di conferenza, che vengano fornite informazioni sul possibile utilizzo o meno dello stoccaggio sopraindicato, fuori sito rispetto alla sede del biodigestore	
--	--	--

- la proposta riguarda la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas al fine di renderla "più flessibile" per affrancarsi completamente dal mercato esterno dei prodotti/sottoprodotti attraverso un'ottimizzazione della gestione della rotazione agricola dei terreni del corpo aziendale e di una semplificazione della gestione degli approvvigionamenti.

La ricetta di alimentazione proposta prevede:

Ricetta alimentazione	
Biomassa	ton/anno
Prodotti vegetali compatibili con impianto biogas: insilati di mais, sorgo, triticale altri cereali, barbabietole, tuberi, erba medica.	fino a 23.000
Liquame bovino	2.000
Letame bovino	1.500
Sottoprodotti vegetali compatibili con impianto biogas: stocchi di mais e sorgo, gli sfarinati di cereali ed altre colture che a seguito della lavorazione svolta in azienda (raccolta, trattamento, molitura, ecc.); sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bacche fuori misura, pomodori ammalorati, ecc.); sottoprodotti della trasformazione della frutta (selezione, prodotti fuori misura, prodotti ammalorati, prodotti non idonei al mercato per motivi di maturazione e/o colpiti da malattie e tempeste, ecc.); sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (barbabietole ammalorate, fuori misura, marcite, residui di magazzino); sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula); sottoprodotti della lavorazione dei cereali (semi spezzati, farina); sottoprodotti della trasformazione di frutti e semi oleosi (semi spezzati, prodotti non idonei per l'immissione sul mercato).	fino a 5.000
Integratori	3
TOTALE	27.000

Con le seguenti modalità operative gestionali per le biomasse in ingresso all'impianto:

- insilamento in trincea (biomasse tenore di s.s. < 40%, conservate con la tecnica dell'insilamento);
- deposito in trincea (biomasse tenore di s.s. > 60%);

- alimentazione diretta in prevasca (biomasse, particolarmente fluide, tenore di s.s. < 25 %);
- alimentazione in tramoggia (biomasse di consistenza palabile, tenore di s.s. < 60%, non insilabili).

La produzione di digestato tal quale è stimata in 21.683,877 mc/anno.

L'impianto è dotato di un separatore a tamburo, pertanto il flusso di digestato in uscita dall'impianto sarà composto da n. 2 matrici:

- digestato chiarificato, allo stato liquido, con volume stimato pari a 16.913,424 mc/a;
- digestato separato, allo stato semisolido, con volume stimato pari a 4.770,453 mc/a.

L'azoto totale stimato al campo è pari a 79.504,051 kg.

- ai fini del procedimento unico di modifica dell'Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, che è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC 2019/26128) di cui si elencano i documenti:

MODULISTICA e RELAZIONI					
Cod. documento	Nome documento	Rev.	Data doc	Protocollo	Prodotto da
-	Istanza modifica non sostanziale			PG 2019/137125	Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A.
	C. I. Tarozzi Marino			PG 2019/137125	Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A.
-	Distinta pagamento diritti di segreteria			PG 2019/137125	Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A.
	1__antimafia			PG 2019/137125	Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A.
All. 1 Elab. 1	Relazione tecnica descrittiva di variante	00		PG 2019/137125	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
	lettera trasmissione integrazioni da cds del 26.09.2019			PG 2019/164572	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
All. 2 Tav. 1.	planimetria generale rete fognaria	00		PG 2019/164572	Studio Associato Lombardi – Spazzoli - Paglionico
	comunicazione utilizzazione agronomica	00		PG 2019/164572	

	relazione comunicazione utilizzazione agronomica	00		PG 2019/164572	Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A.
	autocertificazione_marche da bollo_arpae	00		PG 2019/164572	Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A.

TENUTO CONTO CHE:

- la Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con comunicazione PG 2019/139664 del 10.09.2019, si è insediata il giorno 26.09.2019 (1° seduta) ed ha analizzato tutta la documentazione prodotta dal proponente (PG 2019/137125 del 05.09.2019);
- l'esito (verbale) della prima seduta è stato trasmesso con nota PG 2019/148699 del 26.09.2019 agli Enti coinvolti nel procedimento e alla Società proponente. Con medesima nota PG 2019/ 148699 sono stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento;
- in data 24.10.2019, entro i termini concessi, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha acquisito agli atti con PG 2019/164572 la documentazione integrativa;
- al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione unica in modifica non sostanziale richiesta per le modifiche presentate, con nota PG 2019/165501 del 28.10.2019 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea per il giorno 21.11.2019;
- con nota PG 2019/180106 del 22.11.2019 è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2019/26128 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;

ACCERTATO CHE:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 "*Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*" il proponente ha in essere una polizza fidejussoria (aggiornata al tasso di inflazione programmata al 02.08.2018) n. 9923387 e successive Appendici n. 1, n. 2 e n. 3 rilasciate da La Cassa di Ravenna S.p.A. con sede Sociale e direzione generale in Ravenna, Piazza G. Garibaldi n. 6, P.IVA 02620360392, numero di iscrizione Registro delle Imprese di Ravenna 01188860397, relativa alla dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi di importo pari a € 105.013,33 (diconsi euro centocinquemilatredici/33) e avente come beneficiario ARPAE Direzione Regionale via Po, 5 40139 Bologna;

- le modifiche richieste riguardanti la ricetta di alimentazione non comportano un adeguamento degli importi della sopra citata polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi;
- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche all'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 31.12.2019, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	05.09.2019
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	26.09.2019
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	24.10.2019
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	31.12.2019

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Unica n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche e integrazioni Provvedimenti n. 354 del 01.02.2011, n. 2835 del 11.08.2011, n. 2677 del 09.08.2013, n. 2466 del 12.08.2014, n. 1735 del 03.04.2017 e PAS del Comune di Ravenna Pg 193945 del 30.01.2019, rilasciata alla Società Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli, 46 in Comune di Ravenna (P.IVA/Codice fiscale 00085770394) per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola) di potenzialità pari a 999 kWe, sito in Comune di Ravenna località Mandriole via Corriera Antica snc, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi Simultanea svoltasi in modalità sincrona e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica SINADOC n. 2019/26128) limitatamente alla modifica della ricetta di alimentazione come riportato nelle seguente tabella:

Ricetta alimentazione	
Biomassa	ton/anno
Prodotti vegetali compatibili con impianto biogas: insilati di mais, sorgo, triticale altri cereali, barbabietole, tuberi, erba medica.	fino a 23.000
Liquame bovino	2.000
Letame bovino	1.500
Sottoprodotti vegetali compatibili con impianto biogas: stocchi di mais e sorgo, gli sfarinati di cereali ed altre colture che a seguito della lavorazione svolta in azienda (raccolta, trattamento, molitura, ecc.); sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bacche fuori misura, pomodori ammalorati); sottoprodotti della trasformazione della frutta (selezione, prodotti fuori misura, prodotti ammalorati, prodotti non idonei al mercato per motivi di maturazione e/o colpiti da malattie e tempeste); sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura e scarti delle attività di confezionamento); sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (barbabietole ammalorate, fuori misura, marcite, residui di magazzino); sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula); sottoprodotti della lavorazione dei cereali (semi spezzati, farina); sottoprodotti della trasformazione di frutti e semi oleosi (semi spezzati, prodotti non idonei per l'immissione sul mercato).	fino a 5.000

Integratori	3
TOTALE	27.000

DI STABILIRE che tutte le prescrizioni/condizioni/obblighi indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati (Provvedimento n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche e integrazioni), devono essere rispettati, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

DI DARE ATTO che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica di modifica non sostanziale, i seguenti elaborati relativamente a quanto approvato con PAS del Comune di Ravenna Pg 193945 del 30.01.2019:

- Allegato 1: Planimetria Generale Rete Fognaria - Allegato 2 Tavola 1 rev 00 Ottobre 2019;

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

DI STABILIRE che i sottoprodotti, quali: barbabietole ammalorate, marcite, residui di magazzino; ortaggi vari da condizionamento, sbucciatura, confezionamento; frutta prodotti ammalorati, pomodori ammalorati, al fine di prevenire la formazione di odori, non possono essere stoccati in impianto ma devono essere utilizzati con alimentazione diretta;

DI STABILIRE che la Società Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. sia tenuta alla registrazione annuale puntuale di quanto alimentato all'impianto di biogas con registrazione informatica od in maniera cartacea con frequenza settimanale affinché in sede di verifica e controllo si possa risalire alla tipologia di biomassa e ai volumi in alimentazione all'impianto fino a quel momento;

DI STABILIRE che la Società Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. al termine di ogni anno solare sia tenuta ad effettuare il calcolo del dato reale dell'azoto prodotto. Tale calcolo deve essere reso disponibile a richiesta in qualunque momento dell'anno agli organi di controllo;

DI STABILIRE che la Società Agrisfera Soc. Coop. Agricola P.A. entro 30 gg dal rilascio dell'atto autorizzativo dovrà aggiornare la comunicazione di utilizzo agronomico in merito a:

- al quadro 8 "riepilogo effluenti" con dati riportati al riquadro 4 "matrici in ingresso al digestore" ed analogamente per i dati riportati al quadro riassuntivo generale finale che dovrà risultare coerente con i restanti dati riportati nella comunicazione e con i documenti dell'Autorizzazione Unica agli atti;
- per il quadro 9 "stoccaggi" occorre indicare quali siano i contenitori adibiti allo stoccaggio del digestato e precisare come operativamente avviene il loro utilizzo (quale destinata allo stoccaggio del tal quale ovvero del digestato separato liquido);

DATO ATTO che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2019/164572 del 24.10.2019 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Marino Tarozzi, in qualità di legale

rappresentante della Società Agrisfera Soc. Coop. agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli n. 46 Frazione Sant'Alberto in Comune di Ravenna n. 39, P. IVA 00085770394 con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01181490744819 con data di emissione 04.09.2019;

DI DARE ATTO che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2019/26128);

DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

DI STABILIRE CHE il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;

DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

DATO ATTO che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

1.

DI TRASMETTERE COPIA del presente atto alla Società Agrisfera Soc. Coop. agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli n. 46 Frazione Sant'Alberto in Comune di Ravenna n. 39, P. IVA 00085770394 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;

DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.